

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2133 DEL 11/11/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 681/12 PER L'APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'OSPEDALE DI ASIAGO. APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE EX ART. 239 DEL D.LGS. N. 163/06.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC SERVIZI TECNICHE PATRIMONIALI  
Anno Proposta: 2022    Numero Proposta: 2283/22

*Il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Daniele Panizzo*

---

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con contratto Rep. n. 681/12 è stato affidato all'ATI Guerrato spa (capogruppo), Kostruttiva e Consorzio Stabile Idrabuilding Scarl (mandanti) di Rovigo (A.T.I. Appaltatrice o Appaltatore) l'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dell'intervento di adeguamento dell'ospedale di Asiago, per l'importo contrattuale di €. 18.385.797,68.=, aggiornato ad €. 21.475.955,42.= a seguito dell'approvazione delle perizie di variante intervenute in fase di esecuzione dei lavori, giusti provvedimenti n. 541/13, n. 952/14, n. 1253/14 e n. 1022/15;
- i lavori sono stati consegnati con verbale in data 18/03/2013 e dichiarati conclusi dalla Direzione Lavori in data 02/07/2020;
- parallelamente al contratto principale sopraccitato, con lo stesso Appaltatore e sempre nell'ambito del complessivo intervento finalizzato all'attivazione del nuovo Ospedale di Asiago, sono stati stipulati i contratti qui di seguito indicati:
  - Contratto Reg. Int. n. 149/19, relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione del blocco operatorio e sala parto di emergenza, sostanziantisi nei lavori complementari al contratto principale Rep. n. 681/12 – consegna lavori il 18.06.2019 - fine lavori il 02.07.2020;
  - Contratto Reg. Int. n. 169/20, relativo alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori puntuali edili ed impiantistici, sostanziantisi nei lavori complementari al contratto principale Rep. n. 681/12 – consegna lavori il 10/02/2020 - fine lavori il 02/07/2020;
- durante l'esecuzione dei lavori sono state approvate tutte le contabilità predisposte dalla Direzione lavori ed in particolare, per quanto qui più specificamente interessa:
  - la contabilità relativa al SAL n. 26 è stata approvata con provvedimento dirigenziale n. 813 in data 24/10/2019, per l'importo di €. 515.944,00, oltre IVA, riconoscendo all'Appaltatore l'importo di €. 567.538,40 IVA compresa, previa produzione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dall'ATI appaltatrice nei confronti dei subappaltatori intervenuti nell'esecuzione dei lavori del SAL n. 25;
  - la contabilità relativa al SAL n. 27 è stata approvata con provvedimento dirigenziale n. 1012 in data 30/12/2019, per l'importo di €. 519.631,00, oltre IVA, riconoscendo all'Appaltatore l'importo di €. 571.594,10, IVA compresa, previa produzione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dall'ATI appaltatrice, nei confronti dei subappaltatori intervenuti nell'esecuzione dei lavori del SAL n. 26;
- a fronte della formalizzazione, da parte di vari operatori economici, di richieste di pagamento avanzate nei confronti dell'Amministrazione per interventi che gli operatori rappresentavano di aver eseguito nel cantiere dei lavori o comunque in relazione al cantiere dei lavori su incarico dell'ATI appaltatrice, senza aver ricevuto alcun corrispettivo al riguardo, l'Amministrazione, anche a seguito di taluni approfondimenti istruttori intervenuti, ha provveduto a trattenere la somma complessiva di Euro 371.908,84, (liquidando complessivamente all'ATI appaltatrice, in relazione al SAL 26 e al SAL 27 la somma di Euro 663.666,16) e ciò in attesa della produzione, da parte dell'ATI appaltatrice, di documentazione attestante il soddisfacimento dei crediti vantati dai su indicati operatori economici o della formalizzazione, da parte dell'ATI appaltatrice, del nulla osta all'impiego di somme trattenute per procedere al pagamento degli operatori intervenuti nel cantiere di Asiago o comunque in attesa di verificare la sussistenza di elementi istruttori tali da escludere la fondatezza delle pretese di pagamento diretto rivolte nei confronti dell'Azienda da parte di detti operatori;
- con nota prot. n. 71-20/AS del 18.03.2020, protocollo aziendale n. 23378 del 18.3.2020,

l'Appaltatore richiedeva la sospensione dei lavori per fare fronte all'emergenza pandemica che stava creando ripercussioni sul regolare svolgimento delle lavorazioni;

- con nota prot. n. 2020-05-06-1 del 6.5.2020, protocollo aziendale n. 35395 del 6.5.2020, il Direttore lavori nonché Coordinatore per la Sicurezza richiedeva l'immediata, urgente ed indifferibile redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 132, comma a) del D.Lgs. n. 163/06 e smi;
- con successiva nota mail in data 31.08.2020, la Direzione Lavori trasmetteva il computo degli oneri Covid da riconoscere all'Appaltatore nell'importo determinato in € 90.675,84.=, oltre all'IVA, con riferimento a tutti tre i contratti in essere con l'Appaltatore, mentre l'Appaltatore medesimo, con nota prot. H1009-835 dell'1.9.2020, prot. A.S. n. 65420 del 1.9.2020, trasmetteva successivamente la propria "Relazione concernente le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus CoV-2" adottate in cantiere, quantificandone l'onere in € 90.294,89.=, oltre all'IVA, sempre riferito a tutti tre i contratti in essere con l'Appaltatore stesso;
- con la deliberazione n. 1538 del 19.11.2020 si è preso atto dell'analisi con la quale il Rup, sulla base di dati assunti da documenti pubblicati su riviste specializzate, quantificava in € 61.339,00.=, oltre all'IVA, i maggiori costi della sicurezza da riconoscere all'Appaltatore quali misure per il contenimento dell'emergenza sanitaria nel periodo marzo/agosto 2020, relativamente sia al contratto principale Rep. 681/2012, sia ai contratti dei lavori complementari;
- l'Appaltatore, con nota prot. H1009-861 del 27.11.2020, protocollo aziendale n. 91631 del 27/11/20, comunicava di avere firmato il SAL 31, in data 13.11.2020 con riserva, confermando le stesse nel registro di contabilità, come descritte nel seguito:
  - riserva n. 1 (mancata contabilizzazione radiologia) con la quantificazione della stessa in € 82.829,59.=
  - riserva n. 2 (mancata contabilizzazione oneri della sicurezza) con la quantificazione della stessa in € 90.294,89.=
  - riserva n. 3 (maggiori oneri conseguenti alla sicurezza nelle spese generali conseguenti al Covid 19), con la quantificazione della stessa in € 101.229,72.=;
- contestualmente la Direzione Lavori in data 3.12.2020 riportava nel registro di contabilità le proprie controdeduzioni alle riserve esplicitate dall'Appaltatore, respingendole tutte e tre;
- la stessa Direzione Lavori, tuttavia, nella propria relazione riservata trasmessa in data 10.12.2020, pur non riconoscendo i contenuti economici quantificati nelle riserve iscritte dall'Appaltatore, evidenziava inter alia, per le riserve n. 2 e n. 3 "*...una non manifesta infondatezza*", "*considerato che risulta legittima la richiesta di maggiori oneri conseguenti alla sicurezza nelle spese generali conseguenti al Covid-19...*";
- con nota prot. n. 4844 del 20.01.2021, il RUP comunicava che i maggiori costi COVID riconosciuti con il citato provvedimento n. 1538 del 19/11/2020, dovevano intendersi riferiti ai tre contratti in essere con l'Appaltatore, in particolare con la seguente ripartizione degli oneri:
  - Contratto principale – Rep. n. 681/12 - € 24.547,90.=, oltre all'IVA;
  - Lavori complementari per la realizzazione del gruppo operatorio e sala parto d'emergenza – Reg. Int. n. 149/19 - € 16.898,90.=, oltre all'IVA;
  - Lavori complementari puntuali di completamento – Reg. Int. n. 169/20 - € 19.892,20.=, oltre all'IVA.

Constatato che a seguito delle trattative avviate per la risoluzione bonaria delle riserve è emerso che:

- per quanto attiene il riconoscimento dei maggiori oneri dovuti al COVID (riserva n. 2 e n. 3) è pervenuta da parte dell'Appaltatore la nota prot. n. 63983 del 27/07/2021, con la quale lo stesso Appaltatore ha trasmesso la contabilità degli effettivi maggiori oneri sostenuti, allegando il

computo metrico, dell'importo complessivo, per i tre contratti di €. 85.102,09.=, oltre IVA, del quale €. 34.057,90.= per maggiori oneri riferiti al contratto principale in parola Rep. n. 681/12;

- per quanto attiene il riconoscimento delle lavorazioni di predisposizione diagnostiche, nel reparto di radiologia presso il nuovo ospedale di Asiago (riserva n. 1), è pervenuta, da parte dell'Appaltatore, la nota prot. n. 79824 del 22/10/2020, con la quale lo stesso ha trasmesso il computo metrico estimativo delle lavorazioni eseguite per la radiologia, quantificando la spesa complessivamente sostenuta in €. 82.829,59.=, oltre IVA;
- a seguito della presa in consegna della struttura ospedaliera, avvenuta ai sensi dell'art. 230 del DPR n. 207/10, in data 13/11/2020, questa Azienda Sanitaria ha contestato all'Appaltatore la manifestata presenza di vizi e non conformità che si sono palesate nell'immobile;

Rilevato che:

- al fine di prevenire eventuali contenziosi sulle riserve apposte negli atti contabili, la U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali ha ritenuto di attivare la procedura prevista dall'art. 239 del D.lgs. n. 163/2006, che prevede, anche al di fuori dei casi previsti dal procedimento dell'accordo bonario (che si evidenzia non essere mai stato attivato per le riserve di che trattasi), che le controversie derivante dall'esecuzione di contratti pubblici di lavori possono essere risolte mediante transazione;
- a tale scopo è stata trasmessa all'Appaltatore medesimo una proposta di atto transattivo (protocollo aziendale n. 95226 del 31/10/2022), sulla quale l'ATI Guerrato Spa (capogruppo) ha espresso il proprio parere favorevole con nota in data 02/11/2022 (protocollo aziendale n. 95620 del 02/11/2022).
- la proposta si sostanzia nei seguenti elementi essenziali:
  - riconoscimento all'Appaltatore di maggiori somme per l'emergenza da Covid-19, quantificate in € 9.510,00.=, quale differenza tra gli importi richiesti dall'Appaltatore relativamente ai lavori in parola (€ 34.057,90.=) e l'importo già riconosciuto nello stato finale (€ 24.547,90.=);
  - riconoscimento all'Appaltatore dell'importo di €. 40.000,00=, per le lavorazioni eseguite nel reparto radiologia del nuovo ospedale di Asiago, anziché la spesa di €. 82.829,59.=, quantificata e richiesta dall'Appaltatore con la citata nota prot. n. 79824/20.=;
  - riconoscimento, da parte dell'Appaltatore, della trattenuta dell'importo di €. 160.000,00 oltre IVA, a copertura delle anomalie e non conformità riscontrate nell'esecuzione delle lavorazioni del nuovo ospedale di Asiago;
  - pagamento della rata a saldo, in via anticipata, così determinata:

✓ Stato finale	€ 20.190.760,98. =
✓ Lavori radiologia (riserva 1)	€ 40.000,00.=
✓ Maggiori oneri Covid (riserva 2 e 3)	€ 9.510,00.=
➤ <b>TOTALE A</b>	<b>€ 20.240.270,98.=</b>

A dedurre:

✓ Per acconti già corrisposti	€ 19.565.360,16.=
✓ Per ritenute infortuni 0,5%	€ 101.202,57.=
✓ Per interventi in danno	€ 160.000,00.=
➤ <b>TOTALE B</b>	<b>€ 19.826.562,73.=</b>
➤ <b>Resta da liquidare C</b>	<b>€ 413.708,25.=</b>

(di cui €. 371.908,84 del SAL n. 26)

- il Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali ha redatto apposita relazione in data 03/11/2022, esplicativa delle motivazioni circa l'opportunità di procedere alla transazione di che trattasi;

Dato atto che :

- con deliberazione del Direttore Generale n. 515 del 18.03.2022 è stato approvato, in relazione al contratto Reg. Int n. 149/19, l'atto di transazione redatto ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 163/06 finalizzato alla risoluzione delle controversie insorte nella fase esecutiva di quel contratto e sottoscritto per preventiva accettazione da parte dell'Appaltatore, contemplante inter alia la rinuncia alle riserve n. 1 e 2 apposte nel SAL n. 5 a fronte del riconoscimento di un concordato importo per maggior somme legate all'emergenza da Covid-19;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 574 del 25.03.2022 è stato approvato, in relazione al contratto Reg. Int n. 169/20, l'atto di transazione redatto ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 163/06 finalizzato alla risoluzione delle controversie insorte nella fase esecutiva di quel contratto e sottoscritto per preventiva accettazione da parte dell'Appaltatore, contemplante inter alia la rinuncia alle riserve iscritte nel registro di contabilità a fronte del riconoscimento di un concordato importo per maggior somme legate all'emergenza da Covid-19;

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali propone, pertanto:

- di approvare l'atto di transazione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, con l'Appaltatore ATI Guerrato Spa (capogruppo), relativamente al contratto Rep. n. 681/12, per la risoluzione delle controversie insorte durante la fase esecutiva dei lavori i cui elementi essenziali sono riportati nelle premesse;
- di delegare l'ing. Daniele Panizzo – Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali alla firma dell'atto transattivo approvato con il presente atto e così pure alla firma degli atti transattivi approvati con deliberazioni del Direttore generale n. 515 del 18.03.2022 e n. 574 del 25.03.2022 e riferiti ai contratti Reg. Int. n. 149/19 e Reg. Int. n. 169/20;

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il Responsabile dell'UO competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

## DELIBERA

1. di approvare l'atto di transazione redatto ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 163/06, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale, finalizzato alla risoluzione delle controversie insorte nella fase esecutiva del contratto d'appalto Rep. n. 681/12, ed i cui elementi essenziali sono i seguenti:
  - riconoscimento all'Appaltatore di maggiori somme per l'emergenza da Covid-19, quantificati in

€ 9.510,00.=, quale differenza tra gli importi richiesti dall'Appaltatore relativamente ai lavori in parola (€ 34.057,90.=), e l'importo già riconosciuto nello stato finale (€ 24.547,90.=);

- riconoscimento all'Appaltatore dell'importo di €. 40.000,00=, per la lavorazione eseguita nel reparto radiologia del nuovo ospedale di Asiago, anziché la spesa di €. 82.829,59.=, quantificata e richiesta dall'Appaltatore con la citata nota prot. n. 79824/20.=;
- riconoscimento, da parte dell'Appaltatore, della trattenuta dell'importo di €. 160.000,00 oltre IVA, a copertura delle anomalie e non conformità riscontrate nell'esecuzione delle lavorazioni del nuovo ospedale di Asiago;
- pagamento della rata a saldo, in via anticipata, così determinata:

✓ Stato finale	€ 20.190.760,98. =
✓ Lavori radiologia (riserva 1)	€ 40.000,00.=
✓ Maggiori oneri Covid (riserva 2 e 3)	€ 9.510,00.=
➤ <b>TOTALE A</b>	<b>€ 20.240.270,98.=</b>

A dedurre:

✓ Per acconti già corrisposti	€ 19.565.360,16.=
✓ Per ritenute infortuni 0,5%	€ 101.202,57.=
✓ Per interventi in danno	€ 160.000,00.=
➤ <b>TOTALE B</b>	<b>€ 19.826.562,73=</b>
➤ <b>Resta da liquidare C</b>	<b>€ 413.708,25.=</b>

(di cui €. 371.908,84 del SAL n. 26)

2. di dare atto che, conseguentemente all'approvazione dell'atto transattivo di cui al precedente punto 1., spetta all'ATI Guerrato la somma di €. 413.708,25, oltre IVA 10% e quindi l'importo complessivo di €. 455.079,07, IVA compresa, che trova copertura nel quadro economico dei lavori di "Adeguamento dell'ospedale di Asiago", sul conto AAA540B01 "Edifici strumentali in corso" – PRG 522 – del Piano Investimenti 2022 – ID 507-EDI -2022-197, ricompreso nell'importo complessivo finanziato di €. 29.000.000,00;
3. di delegare l'ing. Daniele Panizzo – Direttore dell'UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali alla stipula dell'atto transattivo approvato con il presente provvedimento e così pure alla firma degli atti transattivi approvati con deliberazioni del Direttore generale n. 515 del 18.03.2022 e n. 574 del 25.03.2022 e riferiti ai contratti Reg. Int. n. 149/19 e Reg. Int. n. 169/20;
4. di incaricare l'UO proponente di pubblicare la presente deliberazione nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 27/07/2022.

REGIONE DEL VENETO

Reg. Int. n.

AZIENDA ULSS N.7 - PEDEMONTANA

del

Via dei Lotti n. 40 – 36061 Bassano del Grappa (Vicenza)

Cod. Fisc./Part. IVA 00913430245

**ATTO DI TRANSAZIONE**

**RELATIVO AL CONTRATTO REP. N. 681/2012 PER LA  
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE  
DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL NUOVO OSPEDALE  
DI ASIAGO**

L'anno 2022, il giorno ..... del mese di .....

**TRA**

- l'Azienda Sanitaria ULSS 7 – Pedemontana con sede a Bassano del Grappa (VI) in via dei Lotti n. 40 (C.F./P.IVA 00913430245), nella persona dell'ing. Daniele Panizzo – Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali, che agisce in nome e per conto del legale rappresentante dott. Carlo Bramezza – Direttore Generale dell'Azienda ULSS 7 – Pedemontana, a seguito di delega conferita con provvedimento n° ..... del ....., di seguito **“Amministrazione”** o **“Azienda”**,

**E**

- GUERRATO S.P.A., con sede a Rovigo in via dell'Artigianato (C.F./P.IVA 00099440299), che interviene in proprio e quale mandataria dell'ATI Guerrato spa (capogruppo), Kostruttiva scpa e Consorzio Stabile Idrabuilding scarl (**“ATI”**) costituita con atto Rep. n. 578 in data 28/08/2012, a firma del notaio Michelangelo dott. Casciano di Badia Polesine (RO), che interviene anche per conto di Kostruttiva scpa con sede a Venezia (p.i. 00228840278) e Consorzio

Stabile Idrabuilding scarl con sede in Schio (p.iva 03383530247), nella persona del Procuratore Speciale dell'ATI medesima dott. Giovanni Di Carlo, di seguito "ATI";

### **PREMESSO CHE**

- in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto Rep. n° 681 fra l'Amministrazione (ex Azienda Sanitaria ULSS n. 3) e l'ATI, avente ad oggetto l'appalto integrato per la progettazione ed esecuzione dell'intervento di adeguamento dell'ospedale di Asiago ("**Lavori**"), per l'importo netto contrattuale, di €. 18.385.797,68.==;
- con verbale di consegna, sottoscritto dalle parti, sono stati consegnati in data 18/03/2013 i Lavori relativi al contratto Rep. 681/12 all'ATI;
- durante la fase esecutiva, a seguito delle approvazioni delle perizie di variante, avvenute con provvedimenti deliberativi n. 541 del 9/08/2013, n. 952 del 5/11/2014, n. 1253 del 30/12/2014 e n. 1022 del 30/11/2015, l'importo contrattuale è stato aggiornato ad €. 21.475.955,42. ==;
- durante l'esecuzione dei Lavori sono state approvate tutte le contabilità prodotte dalla Direzione lavori; in particolare:
  - la contabilità relativa al SAL n. 26 è stata approvata con provvedimento dirigenziale n. 813 in data 24/10/2019, per l'importo di €. 515.944,00, oltre IVA, riconoscendo all'ATI appaltatrice l'importo di €. 567.538,40 IVA compresa, previa produzione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dall'ATI nei confronti dei subappaltatori intervenuti nell'esecuzione dei lavori del SAL n. 25;
  - la contabilità relativa al SAL n. 27 è stato approvata con provvedimento dirigenziale n. 1012 in data 30/12/2019, per l'importo di €. 519.631,00,

oltre IVA, riconoscendo all'ATI appaltatrice l'importo di €. 571.594,10, IVA compresa, previa produzione delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dall'ATI nei confronti dei subappaltatori intervenuti nell'esecuzione dei lavori del SAL n. 26;

• a fronte della formalizzazione, da parte di vari operatori economici (in particolare:

- ATI Etica Construction srl (capogruppo) di Milano - (p.i. 10393040968);
- Alcaro srl di Cosenza - (p.i 03046030791);
- ATI Mondo Pavimenti srl (capogruppo) di Cremona - (p.i. 01535110199);
- ATI Novoferm srl di Camposampiero (PD) - (p.i 03860190283);
- Tre R srl di Dueville (VI) - (p.i 01705950242);
- Sabbadini srl di Verona - (p.i 04566830230);
- Vernillo Domenico srl di Mestre (VE) - (p.i 04010580274);
- Rossi Camillo di Asiago - (p.i RSSCLL55C25A465R):
- Rossi Global Autotrasporti srl di Asiago - (p.i 04100400243);
- Stefani Giuseppe di Asiago - (p.i 01985980240);
- Tecnocoop Service Soc. Coop. di Milano - (p.i 08524920967);
- Bertoldo Asfalti di Altavilla (VI) - (p.i 00421230244)

di seguito, per brevità, (“**Operatori Terzi**”), di richieste di pagamento avanzate nei confronti dell'Amministrazione per interventi che i ridetti operatori rappresentavano di aver eseguito nel cantiere dei Lavori o comunque in relazione al cantiere dei Lavori su incarico dell'ATI, senza aver ricevuto alcun corrispettivo al riguardo, l'Amministrazione, anche a seguito di taluni approfondimenti istruttori medio tempore intervenuti, ha provveduto a trattenere la somma complessiva di Euro 371.908,84, (liquidando

complessivamente all'ATI, in relazione al SAL 26 e al SAL 27 la somma di Euro 663.666,16) e ciò in attesa della produzione, da parte dell'ATI, di documentazione attestante il soddisfacimento dei crediti vantati dai su indicati operatori economici o della formalizzazione, da parte dell'ATI, del nulla osta all'impiego di somme trattenute per procedere al pagamento di Operatori Terzi intervenuti nel cantiere dei Lavori o comunque in attesa di verificare la sussistenza di elementi istruttori tali da escludere la fondatezza delle pretese di pagamento diretto rivolte nei confronti dell'Azienda da parte dei ridetti Operatori Terzi;

- in data 02/07/2020, la Direzione Lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori stessi;
- in data 13.11.2020 si è dato corso alla presa in consegna anticipata dell'ospedale di Asiago, ai sensi dell'art. 230 del DPR n. 207/2010, relativamente ai lavori del contratto principale Rep. 681/12 e ai lavori complementari di cui ai contratti Reg. Int. n. 149/19 e Reg. Int. 169/20, il cui termine di ultimazione è stato unificato con deliberazione n. 104/20.

E' stato altresì allegato al verbale di presa in consegna, il "Verbale di stato di consistenza delle opere eseguite a tutto il 13.10.2020", con evidenza delle opere escluse dalla consegna anticipata per motivazioni quali:

- la necessità di eseguire successivamente le prove di specificità e portata dell'impianto gas medicali;
- la necessità di eseguire successivamente le prove di taratura dei bruciatori delle caldaie in centrale termica;
- la necessità di eseguire successivamente le prove funzionali dei gruppi frigo;

- la Direzione Lavori ha prodotto la contabilità relativa al 31° stato di avanzamento lavori a tutto il 03/11/2020, sottoscritto dall'ATI con riserve in data 13/11/2020;
- in data 26/11/2020, l'ATI ha esplicitato le proprie riserve sul registro di contabilità, come nel seguito:
  - Riserva n. 1 – Mancata contabilizzazione – Radiologia € 82.829,59.=;
  - Riserva n° 2 – Mancata contabilizzazione oneri sicurezza €. 90.294,89.=;
  - Riserva n° 3 – Maggiori oneri conseguenti alla sicurezza nelle spese generali conseguenti al COVID €. 101.229,72.=, anziché 61.339,00.=;
 controdedotte della Direzione Lavori nel registro di contabilità, in data 03/12/2020;
- in data 10/12/2020 la Direzione Lavori, ha prodotto la propria relazione riservata sulle riserve iscritte dall'ATI;
- in data 11/01/2021 la Commissione di Collaudo ha prodotto la propria relazione, facendo proprie le controdeduzioni della direzione lavori;
- con nota prot. n. H1009-848 del 22.10.2020 (A.S. prot. n. 79824 del 22/10/2020), l'ATI ha trasmesso il computo metrico estimativo delle lavorazioni eseguite presso la Radiologia dell'ospedale di Asiago, quali opere propedeutiche necessarie alla successiva installazione delle varie apparecchiature radiologiche, quantificando la spesa in € 82.829,59.=, oltre all'IVA, come esposto nella Riserva n° 1;
- in data 19/11/2020, con deliberazione n°1538, a seguito dell'analisi operata dal RUP, sono stati riconosciuti all'ATI i maggiori costi sostenuti per il contrasto e contenimento del virus Covid – 19 presso il cantiere di Asiago, per l'importo complessivo di €. 61.339,00.=, oltre IVA, stimati sulla base di dati assunti da

documenti pubblicati su riviste specializzate, a valere sul solo contratto principale Reg. n. 681/12;

- l'ATI in data 29/07/2021 ha trasmesso la nota prot. n. 63983, con la quale comunicava i maggiori oneri COVID sostenuti e quantificati in complessivi € 85.102,09.=, dei quali, relativamente al contratto di cui al presente atto € 34.057,90.=, supportando la richiesta con adeguato computo metrico;
- in data 20/01/2021, il RUP, con propria nota prot. n° 4844 ha comunicato che i maggiori costi COVID riconosciuti con il citato provvedimento n° 1538 del 19/11/2020, dovevano intendersi riferiti ai tre contratti in essere con l'ATI: Rep. n° 681/12, Reg. Int. n° 149/19 e Reg. Int. n°169/20. Pertanto dovevano essere ripartiti tra gli stessi, riconoscendo per il contratto di cui al presente atto € 24.547,90.=, oltre IVA e l'ATI con la firma della presente, fermo quanto qui di seguito previsto, dà atto di accettare quanto sopra e di nulla avere ad obiettare al riguardo;
- il Direttore dei Lavori in data 03/06/2021 ha prodotto:
  - il SAL n° 32 a tutto il 01/06/2021, dell'importo di € 20.190.760,98.=, comprensivo di € 24.547,90.= per maggiori oneri della sicurezza determinati dall'emergenza sanitaria COVID-19;
- a seguito della presa in consegna della struttura ospedaliera, avvenuta ai sensi dell'art. 230 del DPR n. 207/2010, in data 13.11.2020, l'Amministrazione ha contestato all'Appaltatore la manifestata presenza di vizi che si sono evidenziati nell'immobile, con specifico riguardo:
  - ✓ al cedimento di vasi di cacciata nei servizi igienici del piano terra, di cui alla nota prot. n. 70500 del 26.08.2021;
  - ✓ alla errata realizzazione del sistema di drenaggio delle terrazze al piano

terra, lato sud, di cui alla nota prot. n. 24384 del 18.03.2021;

- ✓ ai ripetuti mal funzionamenti, guasti e difformità degli impianti elettrici, di cui alle note prot. n. 24735 del 18.03.2021 e n. 24741 del 18.03.2021;
- ✓ al generalizzato mal funzionamento degli interruttori magnetotermici installati ai piani, di cui alla nota prot. n. 25142 del 19.03.2021;
- ✓ al contestato mal funzionamento del sistema di diffusione sonora, di cui alla nota prot. n. 25439 del 22.03.2021;
- ✓ alla presenza di diffuse infiltrazioni di acque meteoriche al piano interrato della struttura ospedaliera, di cui alle note prot. n. 41940 del 14.05.2021 e n. 91998 del 09.07.2021;
- ✓ alla mancata posa in opera di sistemi di protezione delle opere portate a compimento, di cui alla nota prot. n. 58505 del 09.07.2021;
- nel contempo, l'Azienda Sanitaria ha continuato e completato l'istruttoria per verificare se gli Operatori Terzi prima indicati (che avevano avanzato pretese di pagamento nei confronti dell'Amministrazione per interventi asseritamente eseguiti nel cantiere dei Lavori o comunque in relazione al cantiere dei Lavori su incarico dell'ATI senza aver ricevuto alcun corrispettivo al riguardo) erano stati medio tempore pagati o se l'ATI consentiva l'utilizzo di somme trattenute per procedere al pagamento diretto di eventuali somme effettivamente dovute dall'ATI ai ridetti Operatori Terzi;
- l'ATI, per il tramite della mandataria, ha rappresentato all'Amministrazione in apposita corrispondenza e comunque con la firma della presente, anche al fine di vedere riconosciute le somme trattenute dall'Azienda, che nessuna somma l'Amministrazione è tenuta e/o è autorizzata a corrispondere ai sopra indicati Operatori Terzi e che la stessa deve intendersi manlevata dall'ATI per

eventuali richieste di pagamento da parte di subappaltatori, fornitori e comunque da parte degli Operatori Terzi che dichiarano di aver operato in cantiere;

- in relazione alle molteplici contestazioni effettuate all'ATI appaltatrice, per riscontrate difformità, malfunzionamenti e cattiva esecuzione di alcune opere presso la nuova struttura ospedaliera di Asiago, come sopra evidenziato, le parti, a seguito di plurimi incontri per addivenire ad una possibile intesa, hanno concordato di individuare, anche in via transattiva, nella somma forfettaria di €. 160.000,00.=, oltre IVA, la somma che l'Amministrazione ha diritto di trattenere (e non erogare all'ATI) quale onere in parte sostenuto ed in parte da sostenere dall'Amministrazione per ripristinare i malfunzionamenti e le difformità riscontrati e sinteticamente descritti nell'All. 1;

#### **RILEVATO CHE**

- le parti intendono definire in via transattiva le riserve formulate dall'ATI e le contestazioni formulate dall'Amministrazione;
- appare opportuno perseguire l'interesse pubblico e superare eventuali contenziosi sulle riserve e sulle contestazioni poste in atto in relazione al contratto principale per la realizzazione del nuovo ospedale di Asiago Rep. n. 681/12, e ciò ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 163/06 (normativa di riferimento del contratto) che prevede al comma 1: *“Anche al di fuori dei casi previsti dal procedimento di accordo bonario, ai sensi dell'art. 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile”*

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate

### **CONVENGONO E STIPULANO**

quanto segue:

1. tutte le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. l'Amministrazione, nei termini di cui al presente atto, riconosce all'ATI quali maggiori costi della sicurezza per emergenza COVID-19 sul contratto Rep. 681/12, l'importo di €. 9.510,00 oltre IVA, oltre a quanto già contabilizzato nel SAL n. 32 pari ad €. 24.547,90 e quindi per complessivi €. 34.057,90, oltre IVA; l'ATI dà atto che tale importo deve ritenersi integralmente soddisfacente di quanto all'ATI spettante, direttamente o indirettamente, per quanto riguarda i maggiori costi in qualsivoglia modo legati, direttamente o indirettamente al Covid
3. l'Amministrazione, in via bonaria e a titolo meramente transattivo, riconosce all'ATI, relativamente alla riserva n.1, per mancata contabilizzazione dei lavori di Radiologia, l'importo €. 40.000, a fronte dell'importo di € 82.829,59= richiesto dall'ATI con nota prot. n. 79824 del 22/10/2020; l'ATI dà atto che l'importo riconosciuto dall'Amministrazione deve ritenersi integralmente soddisfacente di quanto all'ATI spettante, direttamente o indirettamente, per quanto riguarda ciò che ha formato oggetto della riserva n.1;
4. l'ATI rinuncia a tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità e tra esse a quelle iscritte il 13/11/2020 ed esplicitate in data 26/11/2020;
5. l'ATI riconosce la fondatezza delle contestazioni sollevate dall'Amministrazione per le anomalie e non conformità riscontrate nell'esecuzione delle lavorazioni, per le quali l'Amministrazione tratterà

dal saldo dovuto all'ATI per il contratto Rep. n. n. 681/12, secondo quanto previsto nel presente atto, l'importo forfettario, definito anche in via bonaria e transattiva, di € 160.000,00.=, oltre IVA;

6. l'ATI si impegna a sottoscrivere il SAL 31 e il SAL 32 corrispondente al finale, per l'importo complessivo di €. 20.190.760,98.=, contestualmente alla sottoscrizione formale del presente atto, senza iscrizione, conferma o aggiornamento di alcuna riserva;
7. l'ATI, contestualmente al presente atto, trasmette l'aggiornamento della cauzione definitiva del contratto in oggetto e si obbliga a mantenerla attiva e vincolante fino all'emissione del certificato di collaudo;
7. l'Amministrazione provvederà alla liquidazione della somma dovuta di €. 413.708,25.=, così determinata:

➤ ammontare conto finale (comprensivo di €. 24.547,90 per maggiori oneri COVID)	€ 20.190.760,98.=;
➤ riconoscimento per riserva n. 1-Radiologia (di cui al punto 3)	€ 40.000,00.=
➤ riconoscimento per riserva 2 e 3 per maggiori oneri COVID (di cui al punto 2)	€ 9.510,00.=;
	<hr/>
TOTALE A	€ 20.240.270,98.=

a dedurre:

- acconti già corrisposti  
dal SAL n. 1 al SAL n. 30 - € 19.565.360,16.=

➤ ritenute per infortuni 0,5%	- €.	101.202,57.=
➤ per interventi in danno	- €.	160.000,00.=
		<hr/>
TOTALE B	- €.	19.826.562,73.=
TOTALE DA LIQUIDARE C (A-B)	€.	413.708,25.=
(di cui €. 371.908,84 per saldo SAL 26°)		

8. l'Amministrazione, in deroga all'art. 25, comma 3° del CSA del contratto principale Rep. n. n. 681/12, procederà alla liquidazione della somma come sopra determinata, trattenendo la sola ritenuta per infortuni, pari allo 0,5% (€. 101.202,35), entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
9. l'ATI, con la sottoscrizione del presente atto, rinuncia a qualsiasi azione, anche giudiziale, nei confronti dell'Azienda e a qualsivoglia pretesa, anche a titolo di interessi per ritardato pagamento o indennizzi, nei confronti dell'Azienda dando atto che quanto definito con il presente atto deve intendersi integralmente soddisfacente delle richieste e pretese, anche non formalizzate, per tutto quanto ad oggi verificatosi in relazione al contratto Rep. n. n. 681/2012;
10. il presente atto, redatto come scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso, è immediatamente vincolante per l'ATI e lo diventerà per l'Amministrazione solo a seguito della superiore approvazione con deliberazione del Direttore Generale.

L'ATI

IL DIRETTORE

Il Procuratore speciale

UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

(dott. Antonio Schiro)

(ing. Daniele Panizzo)

Atto sottoscritto dalle parti in modalità digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 82/05.